



Comune di Ozieri

Provincia di Sassari

SERVIZIO PROTOCOLLO

Protocollo ARRIVO

N. 0007000

Del 28-03-2022

Categoria 7 Classe 15 Fasc.

CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizio 2.2 Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

BANDO PERMANENTE

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

di cui al DL 102/2013, convertito con modificazioni nella L. 124/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2.2 SERVIZI ALLA PERSONA

In esecuzione della propria Determinazione n. 96 del 28/03/2022

COSÌ COME PREVISTO

- Dal DL 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- Dal DL 28.3.2014, n. 47, convertito nella L 25.5.2014, n. 80;
- Dal Decreto interministeriale del 30.3.2016, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.07.2016;
- Dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020;
- Dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 228 del 23.09.2021;
- Dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/21 del 24.03.2021;
- Dalla Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici Prot. n. 3715 Rep. n. 129 del 28.01.2022 che ha approvato il Bando permanente, rivolto ai Comuni, per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli;

RENDE NOTO

Sono aperti i termini per la partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di eventuali contributi per sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo residenti nel Comune di Ozieri, che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità incolpevole) in conformità a quanto stabilito con deliberazione di G.R. n. 11/21 del 24.03.2021.

ED EMANA IL SEGUENTE BANDO

Art. 1) Requisiti Di Ammissibilità

La concessione dei contributi è subordinata, oltre alla accertata morosità incolpevole, ai sensi degli articoli 2 e 3, dei seguenti requisiti:

- a) reddito I.S.E non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E non superiore ad € 26.000,00;
- b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 4, sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell'alloggio;
- c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- d) avere cittadinanza italiana, di un Paese UE, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizio 2.2 Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

- e) per ciascun componente del nucleo familiare, non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- f) non essere un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2) Definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La causa deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data della stipula del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3) Modalità di valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/3/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizio 2.2 Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

Art. 4) Contributi concedibili

Al richiedente è concesso un contributo fino a € 12.000,00, secondo le seguenti indicazioni:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei Comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per la finalità di cui alla lettera a) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d).

I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di € 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento.

Art. 5) Modalità di erogazione del contributo

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguano le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore (proprietario dell'alloggio).

Art. 6) Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Sociale Amministrativo e nella home page del sito del Comune di Ozieri e dovranno essere riconsegnate all'ufficio protocollo o inviate mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it. **Il seguente bando è predisposto con le modalità di "bando aperto" e non ha nessuna scadenza.**

Il Comune, verificata l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del contributo, trasmette il fabbisogno comunale alla Regione compilando il Modello A, nel quale devono essere riportate, per ogni istanza ritenuta ammissibile, le seguenti informazioni:

Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande pervenute, trasmetterà il fabbisogno alla Regione che, per ciascun mese, predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizio 2.2 Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

- Presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne, ovvero minore ovvero con invalidità accertata per almeno il 74 %, ovvero in carico ai servizi sociali o alle componenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- Data per il rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida o di sfratto;
- Data dell'atto di intimidazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- Alloggio sito in Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA);
- Data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse finanziarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei mesi successivi).

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:

1. In ordine alla sussistenza dei requisiti generali:

- a) Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
- b) (solo per i cittadini extracomunitari) adeguato permesso e regolare titolo di soggiorno;
- c) Certificato di reddito I.S.E. in corso di validità non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- d) Contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- e) La dichiarazione di rinuncia (Allegato 1), da parte del proprietario dell'alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell'articolo 10 - fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune. Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell'atto di intimidazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali; con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- f) La dichiarazione di consenso (Allegato 2), da parte del proprietario dell'alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell'articolo 10 - fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
- g) La dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio e dal richiedente (Allegato 3) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell'articolo 10 - ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione;), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell'articolo 10 - ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei Comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale.
- h) Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Allegato 4).



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizio 2.2 Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

2. In ordine alla tipologia della causa della diminuzione del reddito:

Copia documentazione richiesta ai sensi dell'art. 2 per la definizione della morosità incolpevole:

- a) Copia lettera di licenziamento;
- b) Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) Attestazione della decorrenza della cassa di integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) Attestazione della cessazione e dichiarazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) Dichiarazione della cessazione di attività di libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) Certificazione delle autorità che dichiarino malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. In ordine alla quantificazione del contributo richiesto, dovrà produrre:

Nel caso di richiesta di contributo finalizzata a sanare la morosità, il dettaglio delle somme dovute contenute nella citazione.

Art. 7) Motivi di esclusione della domanda

Saranno escluse le domande:

- Mancanza dei requisiti;
- Non redatte sull'apposito modello di domanda;
- Redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 1;
- Non debitamente firmate e non corredate dei documenti richiesti di cui all'art. 6.

Art. 8) Comunicazione alla Prefettura dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso

Il Comune comunicherà alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduale programmazione dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 9) Pubblicità del Bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, presso l'Ufficio Sociale Amministrativo del Comune di Ozieri in Via Vitt. Veneto, n. 11 e mediante consultazione sul sito web istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.ozieri.ss.it,

Art. 10) Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva sulla base di dichiarazione non veritiera, l'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente.



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DI COESIONE SOCIALE

Servizio 2.2 Servizi alla Persona

Ufficio Sociale Amministrativo

Art. 11) Informativa per il trattamento dei dati personali

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come da allegato D al presente avviso.

Art. 12) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente direttiva si fa riferimento al Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, al Decreto Interministeriale n. n. 172 del 25.07.2016, al Decreto Interministeriale n. 196 del 06.08.2020, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 30 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 228 del 23.09.2021, alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 11/21 del 24.03.2021, alla Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici Prot. n. 3715 Rep. n. 129 del 28.01.2022.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando, è possibile contattare il Servizio Sociale Amministrativo: e-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it - tel 079/781260.

*La Responsabile del Servizio 2.2
Servizi alla Persona
Settore Lavori Pubblici e Politiche di Coesione Sociale
Dott.ssa Alessandra Zoroddu*

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Francesca Scodino – Istruttore Amministrativo
Ufficio Sociale Amministrativo ☎ tel. 079/78.12.60-62
E-mail: amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it